



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale di Bari

Sezione Lavoro

Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 20/02/2023 ha pronunciato la seguente

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 11580/2019 R.G. promossa da:

██████████, rappresentato e difeso dall'avv. ██████████

RICORRENTE

contro:

██████████ ██████████ ██████████ SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI
rappresentato e difeso dall'avv. ██████████ giusta procura in atti

RESISTENTE

Oggetto: risarcimento danni per demansionamento

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con atto depositato il 10.10.2019, il ricorrente di cui in epigrafe - premesso di essere stato dipendente della ██████████ società cooperativa per azioni sino al 31.8.2018 - esponeva di aver svolto le mansioni di responsabile della filiale di Casamassima dall'1.5.2007 sino al 9.7.2009 allorquando era stato trasferito presso la filiale di Bitonto con le mansioni di Vice Responsabile di Filiale e Responsabile dei Servizi Esecutivi.

Tali mansioni continuavano a essere svolte anche in seguito al trasferimento presso la filiale di Fasano sino al 3.12.2012 allorquando veniva nuovamente trasferito presso la filiale di Bitonto.

Dall'1.3.2017 aveva svolto le mansioni di consulente famiglie sempre presso la filiale di Bitonto sino alla data del pensionamento.



Lamentava il ricorrente di aver subito un demansionamento sin dal trasferimento presso la filiale di Bitonto del luglio 2009 atteso che le mansioni svolte quale vice responsabile della filiale e di responsabile dei servizi esecutivi non erano equivalenti a quanto faceva in qualità di responsabile della filiale di Casamassima per grado di autonomia, responsabilità, organizzazione del lavoro della filiale e attività relativa alla gestione del credito e sviluppo degli affari.

Ancora di più il demansionamento si era poi consolidato con la retrocessione al ruolo di consulente famiglia avvenuta nel 2017.

Ravvisata pertanto l'adibizione a mansioni inferiori rispetto a quelle di competenza, chiedeva la condanna al risarcimento del danno alla professionalità quantificato nella misura del 50% di una mensilità della retribuzione netta per ogni mese di demansionamento per una somma pari a €211.743,40 e di €112.594,36 a titolo di danno da perdita di chance per non essere stato nominato direttore di filiale di polo, il tutto quindi per una somma complessiva di €324.337,76.

Si costituiva in giudizio la [REDACTED] che contestava in fatto e diritto gli avversi assunti e concludeva per il rigetto del ricorso.

Tanto premesso, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni e nei limiti di seguito esposti.

Sostiene la convenuta che non vi è stato alcun demansionamento atteso che le mansioni svolte dal ricorrente dopo il trasferimento presso la filiale di Bitonto e Fasano erano equivalenti a quelle svolte presso la filiale di Casamassima.

Ciò in quanto in seguito alla riorganizzazione della rete delle filiali effettuata dall'istituto erano stati istituiti le direzioni territoriali, i poli e le filiali; in tale contesto le filiali di Bitonto e Fasano erano filiali sedi di polo che coordinavano l'attività delle filiali semplici ricadenti nel territorio.

Sostiene la resistente che al di là del raffronto formale tra l'inquadramento posseduto dal dipendente, rileva lo svolgimento delle mansioni effettuate in concreto. Accade infatti spesso che per meccanismi di promozione automatica prevista dalla contrattazione un dipendente acquisisca formalmente un livello di inquadramento superiore a quello effettivamente svolto anche per la mancanza in pianta organica dei posti corrispondenti a quello formalmente acquisito.



Dal raffronto pertanto delle mansioni svolte in concreto dal [REDACTED] presso la filiale di Casamassima con quelle svolte presso le filiali sedi di polo, emerge, a dire della resistente, che non vi era stato alcun demansionamento. E difatti presso la filiale di Casamassima, secondo il criterio di classificazione del ccnl, il ruolo di responsabile di filiale avrebbe dovuto essere ricoperto da un dipendente inquadrato nel 4° livello retributivo della 3^a area professionale e non già da un quadro direttivo con 2° livello retributivo come il ricorrente. Al contrario nelle filiali sedi di polo cui è stato trasferito il ricorrente, sempre secondo la medesima classificazione, il ruolo di vice responsabile di filiale spetta al dipendente inquadrato nel 1° livello retributivo dei quadri direttivi.

Ritiene lo scrivente che ciò che è stato contestato dal ricorrente è la mancanza di equivalenza professionale tra le mansioni svolte in concreto prima e dopo il trasferimento dalla filiale di Casamassima e non già un diverso e inferiore inquadramento contrattuale, cosa del resto non avvenuta atteso che anche dopo il trasferimento vi è stato il mantenimento della retribuzione già percepita prima del mutamento di mansioni.

In via preliminare va evidenziato che non è in contestazione la legittimità dei trasferimenti del [REDACTED] ma solo l'asserito demansionamento che tale trasferimenti avrebbero comportato.

Va infatti osservato che la scelta datoriale della rotazione delle proprie risorse umane è discrezionale e non sindacabile in via giudiziale se non comporta un demansionamento per i destinatari, atteso che la scelta aziendale può comportare un mutamento di mansioni solo se il provvedimento di nuova destinazione comporti l'assegnazione di mansioni superiori e/o omogenee rispetto a quelle svolte sino a quel momento. Deve infatti rilevarsi che in tema di mobilità orizzontale l'interesse alla dignità e libertà del lavoratore è tutelato esclusivamente attraverso il criterio dell'equivalenza professionale e, pertanto, l'esercizio dello *ius variandi* del datore di lavoro incontra quest'unico limite. Solo se il provvedimento di modificazione non sia rispettoso del criterio dell'equivalenza professionale si ha una lesione della dignità del lavoratore.

Ritiene dunque lo scrivente che nel caso in esame non vi è stato un demansionamento del ricorrente in quanto le mansioni a lui affidate a partire



dal 2009, per lo meno sino al 2017, non sono state di rango inferiore a quelle godute sino a quel momento.

Dalla documentazione in atti e dalla istruttoria svolta emerge che la filiale di Casamassima era un piccola filiale con due dipendenti con il ruolo di cassiere oltre al responsabile di filiale svolto dal [REDACTED]

La filiale aveva come compito precipuo la gestione del contante versato dai titolari degli esercizi presenti nel centro commerciale [REDACTED] in cui era ubicata la filiale stessa.

E' emerso che non vi erano figure specialistiche quali l'addetto ai fidi e ai titoli (c.d. consulente junior); tale figura veniva inviata da altre filiali allorquando ve ne fosse la necessità, come confermato dai testi [REDACTED] e [REDACTED] e anche dal teste [REDACTED] responsabile di filiale sede di polo.

I testi di parte resistente hanno poi confermato che il [REDACTED] quale responsabile della filiale di Casamassima aveva una delega limitata in tema di erogazione del credito e che non svolgeva, se non marginalmente, l'attività di gestione del credito e di delibera delle pratiche di fido.

Il teste [REDACTED] ha riferito circostanze di segno difforme; tuttavia tali dichiarazioni non appaiono dotate della specificità necessarie per scalfire le dichiarazioni di segno avverso. Ciò in quanto il teste è stato in servizio solo per pochi mesi (marzo - dicembre 2007) presso la filiale di Casamassima e poi perché ha fatto riferimento in modo generico alla attività del ricorrente di promozione di fidi di clienti e di mutui privati e di società, senza fornire alcuna specificazione dell'attività svolta in concreto dal [REDACTED]. Lo stesso dicasi per la ricerca di nuovi clienti ricordandosi il teste solo di un paio di persone (in particolare un gommista) ma senza dare alcun riferimento specifico in merito alla continuità di tale attività; anche a voler dare credito al teste, si è in presenza di attività svolta in maniera del tutto occasionale e sporadica.

Ne deriva che la gestione del credito da parte del ricorrente non può che essere stata limitata e residuale rispetto al resto delle attività svolte come del resto si evince dal limite, di soli diecimila euro, dell'autonomia nel concedere il credito.

Va dunque ritenuto che viste le dimensioni della filiale di Casamassima e la precipua attività svolta in tale sede, dettata anche dal particolare luogo fisico di presenza della filiale, facevano sì che le mansioni del ricorrente fossero limitate



e che non vi fosse la necessità di risolvere particolari criticità sia nell'attività propria della banca che all'interno della filiale stessa. E difatti vi erano solo due dipendenti senza figure specificatamente addette alla raccolta del risparmio e/o alla gestione del credito: risulta pertanto confermata l'attività essenzialmente limitata alla raccolta del flusso di denaro movimentato dagli esercizi commerciali presenti nella galleria commerciale dove era situata la filiale. Anche il ridotto limite di autonomia nella concessione del credito è indice da un lato della scarsa frequenza con cui tale attività veniva svolta (tanto, lo si ribadisce che non vi era alcun dipendente specializzato) e dall'altro della ridotta autonomia gestionale che godeva il ricorrente.

In buona sostanza era proprio la dimensione della filiale e la attività svolta in tale sede che connotavano l'attività svolta in concreto dal ricorrente come non particolarmente qualificate e dotate di limitata autonomia decisionale e organizzativa.

Ciò detto va evidenziato che il ruolo di vice responsabile della filiale sede di polo successivamente svolto dal ricorrente in seguito al suo trasferimento presso le sedi di Bitonto e Fasano, non era di rango inferiore. E difatti in tale veste il ricorrente poteva coadiuvare il responsabile di filiale al fine di ottimizzare il e l'efficienza operativa della filiale stessa; collaborava nella attività di gestione della filiale tanto da sostituire il responsabile in caso di assenza o di impedimento di costui.

Le due figure, responsabile di filiale non sede di polo e vice responsabile di filiale di polo, sono equiparate quanto ad autonomia in quanto entrambe devono riferire al responsabile di polo per problematiche attinenti alla organizzazione della filiale.

Le attività in concreto svolte dal ricorrente sono state confermate dal teste responsabile di filiale di polo di Bitonto e Fasano. Costui ha confermato che il ricorrente si occupava del controllo dell'attività di cassa (con verifica del contante e dei valori all'apertura e chiusura, e ripartizione tra gli addetti) e di retro sportello (contabilità interna) e di controlli operativi.

Il teste [REDACTED] addetto alla filiale di sede di polo di Bitonto, ha poi confermato che in caso di assenza del responsabile era il [REDACTED] a condurre la filiale di sede.



Ritiene pertanto lo scrivente che dal raffronto tra le mansioni svolte in concreto dal ricorrente non emerga una sostanziale difformità tra quanto svolto presso la filiale di Casamassima e quanto svolto in seguito al trasferimento nelle filiali di Bitonto e Fasano. E difatti va anche considerato che presso la filiale sede di polo il ricorrente aveva una maggiore autonomia creditizia e un livello autorizzativo sugli sconfini pari a quella del responsabile di filiale.

Va dunque affermato che lo svolgimento di attività quale responsabile di una piccola filiale come quella di Casamassima era sostanzialmente equivalente a quella effettuata quale vice responsabile di filiale di sede di polo attesa la diversa dimensione e tutto ciò che ne deriva in termini di organizzazione del lavoro gestione dell'attività, ordinamento del personale in servizio ecc.

Ritiene lo scrivente che un demansionamento si possa invece ravvisare per il periodo successivo al marzo 2017.

In seguito a ulteriore riorganizzazione effettuata dalla resistente della struttura delle filiali erano state soppresse le figure di responsabile di polo, vice responsabile di filiale di sede di polo, del responsabile di servizi esecutivi e la sostituzione del consulente junior con quello di consulente famiglia.

Al ricorrente è stato pertanto affidato il ruolo di consulente famiglia vista la soppressione delle figure del vice responsabile di filiale di sede di polo e del responsabile di servizi esecutivi.

Ne deriva che senza dubbio vi è stato uno svilimento delle mansioni svolte in quanto il ricorrente era astrattamente deputato a sostituire il cassiere circostanza inibita a chi godeva della collocazione nei quadri (cfr. dichiarazioni teste [REDACTED] il ricorrente inoltre si è occupato esclusivamente di attività per la clientela privata (retail) fornendo consulenza finalizzata alla vendita di prodotti finanziari o ha istruito le pratiche per la concessione di mutui da sottoporre agli organi superiori per l'approvazione (cfr. dichiarazioni testi).

Ne deriva che in tale arco di tempo il ricorrente ha senza dubbio svolto mansioni inferiori a quelle di appartenenza (responsabile di filiale prima e di vice responsabile di filiale di sede di polo, del responsabile di servizi esecutivi poi) non avendo nemmeno il potere di coordinamento di altro personale e godendo senza ombra di dubbio di minore autonomia.



Vi è stato per il periodo 1.3.2017 alla data di pensionamento del 31.8.2018 un demansionamento sia dal punto dell'equivalenza delle mansioni svolte in concreto che dall'inquadramento contrattuale atteso che il ricorrente era classificato come quadro e il consulente famiglia nel 2° livello della 3^a area professionale.

Parte ricorrente ha allegato che il demansionamento e la dequalificazione professionale hanno determinato una lesione della sua dignità ed immagine professionale con un depauperamento del proprio bagaglio professionale acquisito nello svolgimento di ruoli apicali all'interno delle filiali.

Ciò posto, la Corte di cassazione ha più volte affermato che in tema di demansionamento e di dequalificazione, il riconoscimento del diritto del lavoratore al risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, che asseritamente ne deriva - non ricorrendo automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale - non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo del giudizio, sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo.

Va ricordato che costituisce *ius receptum* (cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. Lav. n. 12253/15) che *"In caso di demansionamento è configurabile a carico del lavoratore un danno, costituito da un impoverimento delle sue capacità per il mancato esercizio quotidiano del diritto di elevare la professionalità lavorando, sicché per la liquidazione del danno è ammissibile, nell'ambito di una valutazione necessariamente equitativa, il ricorso al parametro della retribuzione."*

Reputa il giudicante che le allegazioni formulate in ricorso e la loro dimostrazione in giudizio siano idonee a fondare una pronuncia di condanna per il subito danno professionale.

Va dunque ribadito che, provato il danno, secondo l'insegnamento della S. Corte se ne ammette la valutazione in via equitativa *ex art.* 1226 c.c. (come pacificamente ammesso dalla giurisprudenza: cfr. Cass. n.3299/92; n.10157/04; n.15955/04; n.9073/13).

Nell'enunciazione dei criteri presi in considerazione ai fini della liquidazione del danno da demansionamento si è fatto riferimento in giurisprudenza, in particolare, alla retribuzione mensile percepita dal lavoratore ed alla durata della dequalificazione, prendendo inoltre quali ulteriori parametri, laddove



sussistenti: i motivi del provvedimento di demansionamento e la notorietà e risonanza nell'ambiente specifico, l'elemento intenzionale del datore di lavoro, la gravità del demansionamento - desumibile dal divario tra le mansioni svolte prima e quelle svolte dopo il demansionamento-, il fatto che il dipendente si sia rifiutato di svolgere le mansioni del proprio livello, le numerose assenze fatte dal lavoratore durante il periodo successivo alla dequalificazione, canoni di valutazione richiamati nella decisione delle SS.UU. 22.2.2010 n. 4063.

Tanto premesso, è opinione del GdL che, in considerazione dell'anzianità lavorativa dell'istante e della durata del demansionamento, può ritenersi in via equitativa che il ristoro possa essere commisurato al 30% della retribuzione netta percepita dal ricorrente dal marzo 2017 alla data di pensionamento dell'agosto 2018.

Al ricorrente pertanto spetta la somma di €20.789,35 (retribuzione di €3.849,88 x 30%=€1.154,96) a titolo di risarcimento del danno per i diciotto mesi in cui ha svolto le mansioni di consulente familiare.

Infondata infine è la richiesta di risarcimento per perdita di chance.

E' ormai pacifico in giurisprudenza che il creditore che voglia ottenere i danni derivanti dalla perdita di "chance"- che, come concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto ma un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione - ha l'onere di provare, benchè solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la realizzazione in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato ed impedito dalla condotta illecita della quale il danno risarcibile deve essere conseguenza immediata e diretta.

E' stato ribadito che il danno patrimoniale da perdita di chance sia un danno (non già attuale, ma) futuro, consistente nella perdita non di un vantaggio economico, ma della mera possibilità di conseguirlo, secondo una valutazione ex ante da ricondursi al momento in cui il comportamento illecito ha inciso su tale possibilità in termini di conseguenza dannosa potenziale e che esso consista in una concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non in una mera aspettativa di fatto, ma in un'entità patrimoniale a sè stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di



valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto (cfr. [Cass. n.2737/15](#); [n.18207/14](#); [n.16877/08](#)).

Ne deriva che la sussistenza di un tale pregiudizio certo (anche se non nel suo ammontare), consistente nella perdita di una possibilità attuale, esige la prova, anche presuntiva, purchè fondata su circostanze specifiche e concrete dell'esistenza di elementi oggettivi dai quali desumere, in termini di certezza o di elevata probabilità, della sua attuale esistenza (cfr. [Cass. n.13818/17](#); [n.19604/16](#)).

L'accertamento e la liquidazione di tale perdita, necessariamente equitativa, sono devoluti al giudice di merito e sono insindacabili in sede di legittimità se adeguatamente motivati (cfr. [Cass. n.2737/15](#); [n.10111/08](#)).

Premessa la sintetica ricostruzione effettuata dalla giurisprudenza in merito ai contenuti della domanda finalizzata al risarcimento per perdita di chance, va rilevato che nel caso in esame, il danno patrimoniale oggetto della domanda risarcitoria si configura anche come danno da perdita di chance, quale perdita della possibilità di conseguire un futuro vantaggio economico consistente nell'assegnazione del ruolo di responsabile di filiale di sede, secondo una valutazione da effettuarsi "ex ante".

Ciò posto, ritiene lo scrivente che il ricorrente non ha fornito sufficienti elementi atti a dimostrare, sebbene in modo presuntivo basato sul calcolo delle probabilità, la concreta possibilità di conseguire tale ruolo.

Come detto, in tema di risarcimento del danno da perdita di chance, il creditore ha l'onere di allegare, e quindi provare, anche se solo in modo presuntivo o secondo un calcolo di probabilità, la sussistenza in concreto di alcuni dei presupposti per il raggiungimento del risultato sperato (cfr. [Cass. n.6488/17](#)).

Non vi è alcun elemento nemmeno di natura presuntiva da cui potere desumere che al ricorrente spettasse la nomina quale responsabile di filiale sede di polo; si è in presenza di una mera aspettativa fondata sulla semplice anzianità di servizio atteso che, come detto sopra, l'attività svolta quale responsabile della filiale di Casamassima non poteva essere equiparata a quella di un responsabile di filiale di sede di polo.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.



In composizione monocratica, in persona del dott. Francesco De Giorgi, in
funzione di giudice del lavoro,
definitivamente pronunciando sul ricorso proposto [REDACTED]
nei confronti [REDACTED] SOCIETA' COOPERATIVA PER
AZIONI , così provvede:

- 1) Accoglie il ricorso e condanna la resistente al pagamento in favore del
ricorrente della somma di €20.789,35 oltre accessori.
- 2) Condanna la convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore del
ricorrente, liquidate in €2.800,00 per compensi, oltre rimborso forfettario,
IVA e CAP come per legge, con distrazione.

Bari, 20/02/2023.

Il Giudice del Lavoro
Dott. Francesco De Giorgi

